

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
accompagnante il disegno di legge sulle imposte e tasse di circolazione
dei veicoli a motore

(del 10 ottobre 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In questi ultimi anni sono state emanate in campo federale numerose disposizioni di applicazione della legge 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Fra le altre citiamo :

- l'Ordinanza 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale,
- il D.C.F. 28 gennaio 1966 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero,
- il D.C.F. 10 novembre 1967 concernente la forma delle licenze per veicoli a motore e per i loro conducenti,
- l'Ordinanza 27 agosto 1969 concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali,
- il D.C.F. 27 agosto 1969 concernente le disposizioni amministrative per l'esecuzione della legge federale sulla circolazione stradale.

La nostra legge del 7 febbraio 1961 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore deve di conseguenza essere modificata, per adeguare alcune disposizioni alle nuove norme e per essere completata per nuove fattispecie introdotte dalle disposizioni federali.

Nel contempo si intende rivedere l'ammontare di alcune tasse già regolate dalla legge 7 febbraio 1961, al fine di renderle più corrispondenti a quelle praticate attualmente allo stesso titolo dalla maggioranza dei Cantoni.

Infine abbiamo voluto approfittare di questa occasione per proporre alcune altre innovazioni di secondaria importanza che risultano essere dettate dall'esperienza fatta in questo settore dalla competente Autorità amministrativa.

Per motivi pratici e al fine di dare un migliore assetto al testo legislativo, abbiamo giudicato più opportuno rinunciare ad una parziale modificazione dell'attuale legge, proponendo per contro l'annesso nuovo disegno con una sistemica identica a quella precedente.

Non si è, per contro, ritenuto di dovere, in occasione di questa revisione, proporre un aumento delle imposte di circolazione per tutti i veicoli a motore ed in particolare per quelli contemplati dalla lettera m) dell'articolo 1 dell'attuale legge (automobili, autocarri, trattori industriali, camioncini, furgoncini, torpedoni, ecc.). Il Consiglio di Stato si riserva tuttavia di proporre l'aumento delle imposte di circolazione, anche in un prossimo futuro, qualora le necessità dello Stato lo richiederanno, e nel quadro di un esame generale delle fonti finanziarie del Cantone.

Per ora si fa osservare come dal confronto fatto con le imposte di circolazione richieste dagli altri Cantoni, per le stesse categorie di veicoli, risulta che gli importi concernenti le imposte di circolazione attualmente in uso nel Cantone Ticino, secondo la potenza in CV del motore, corrispondono approssimativamente alla media svizzera.

A comprova di quanto sopra affermato elenchiamo qui di seguito i dati del 1972 concernenti 19 Cantoni, ivi compreso il Ticino, che applicano il sistema della imposizione in base alla potenza in CV del motore.

Le imposte ticinesi si mantengono nella media e solo a partire dai 20 CV sono inferiori, di pochi franchi, alla media svizzera.

IMPOSTE CANTONALI PER I VEICOLI A MOTORE SECONDO LA POTENZA IN CV FISCALI

CV	Argovia	Appenzello Esterno	Appenzello Interno	Basilea Campagna	Basilea Città	Ginevra	Ginevra (sottoposte a referendum)	Glarona	Grigioni	Lucerna	Neuchâtel	Obwalden	San Gallo	Svitto	Ticino	Turgovia	Uri	Vaud	Vallese	Zugo	MEDIA
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2	180,—	186,—	174,—	140,—	120,—	110,—	140,—	140,—	156,—	172,—	130,—	145,—	204,—	150,—	160,—	96,—	120,—	180,—	125,—	166,—	149,70
3	180,—	186,—	174,—	140,—	120,—	110,—	140,—	140,—	156,—	185,—	130,—	145,—	204,—	150,—	160,—	120,—	130,—	180,—	125,—	166,—	152,05
4	180,—	186,—	174,—	150,—	120,—	110,—	140,—	140,—	162,—	199,—	130,—	145,—	204,—	150,—	160,—	144,—	140,—	192,—	125,—	183,—	156,70
5	180,—	186,—	174,—	160,—	120,—	110,—	140,—	140,—	162,—	212,—	130,—	145,—	218,—	150,—	160,—	168,—	155,—	192,—	125,—	200,—	161,35
6	204,—	204,—	192,—	175,—	144,—	125,—	160,—	156,—	186,—	225,—	143,—	160,—	246,—	168,50	180,—	192,—	170,—	204,—	145,—	216,—	179,77
7	228,—	222,—	210,—	190,—	168,—	140,—	180,—	182,—	210,—	238,—	156,—	175,—	273,—	187,—	200,—	216,—	185,—	240,—	165,—	233,—	199,90
8	252,—	240,—	228,—	205,—	192,—	155,—	200,—	208,—	234,—	252,—	169,—	190,—	300,—	205,50	220,—	240,—	200,—	264,—	185,—	250,—	219,47
9	276,—	258,—	246,—	220,—	216,—	170,—	220,—	234,—	258,—	264,—	182,—	205,—	327,—	224,—	240,—	264,—	215,—	300,—	205,—	267,—	239,55
10	300,—	276,—	264,—	240,—	234,—	185,—	240,—	260,—	282,—	278,—	195,—	220,—	354,—	242,50	260,—	288,—	235,—	324,—	220,—	284,—	256,07
11	324,—	294,—	282,—	260,—	252,—	200,—	260,—	286,—	306,—	298,—	214,50	235,—	381,—	261,—	280,—	312,—	255,—	360,—	235,—	300,—	279,77
12	348,—	312,—	300,—	280,—	270,—	215,—	280,—	312,—	330,—	317,—	234,—	250,—	408,—	279,50	300,—	336,—	275,—	384,—	250,—	317,—	299,87
13	372,—	330,—	318,—	300,—	288,—	235,—	305,—	338,—	354,—	338,—	253,50	265,—	435,—	298,—	320,—	360,—	295,—	408,—	265,—	334,—	320,57
14	396,—	348,—	330,—	325,—	306,—	255,—	330,—	364,—	372,—	358,—	273,—	280,—	462,—	316,50	340,—	384,—	315,—	444,—	280,—	351,—	341,47
15	420,—	366,—	342,—	350,—	324,—	275,—	355,—	390,—	390,—	377,—	292,50	295,—	489,—	335,—	360,—	408,—	335,—	468,—	295,—	368,—	361,72

16	444,—	384,—	354,—	375,—	342,—	295,—	380,—	416,—	408,—	404,—	312,—	310,—	516,—	353,50	380,—	432,—	355,—	492,—	310,—	384,—	382,32
17	468,—	402,—	366,—	400,—	360,—	315,—	405,—	442,—	426,—	430,—	331,50	325,—	543,—	372,—	400,—	456,—	375,—	528,—	325,—	401,—	403,42
18	492,—	420,—	378,—	425,—	378,—	335,—	430,—	468,—	444,—	457,—	351,—	340,—	570,—	390,50	420,—	480,—	395,—	552,—	340,—	418,—	424,17
19	516,—	438,—	390,—	450,—	396,—	360,—	462,—	494,—	462,—	483,—	370,50	355,—	597,—	409,—	440,—	504,—	415,—	588,—	355,—	435,—	445,97
20	540,—	456,—	402,—	475,—	414,—	385,—	494,—	520,—	480,—	509,—	390,—	370,—	624,—	427,50	460,—	528,—	435,—	612,—	370,—	452,—	467,17
<hr/>																					
21	564,—	474,—	414,—	500,—	432,—	410,—	526,—	546,—	498,—	536,—	409,50	385,—	651,—	446,—	480,—	552,—	455,—	648,—	390,—	468,—	489,22
22	588,—	492,—	426,—	525,—	450,—	435,—	558,—	572,—	516,—	562,—	429,—	400,—	678,—	464,50	500,—	576,—	475,—	672,—	410,—	485,—	510,67
23	612,—	510,—	438,—	550,—	468,—	460,—	590,—	598,—	534,—	589,—	448,50	415,—	705,—	483,—	520,—	600,—	495,—	696,—	430,—	502,—	532,17
24	636,—	528,—	450,—	575,—	486,—	485,—	622,—	624,—	552,—	622,—	468,—	430,—	732,—	501,50	540,—	624,—	515,—	732,—	450,—	519,—	554,57
25	660,—	546,—	462,—	600,—	504,—	510,—	654,—	650,—	570,—	655,—	487,50	445,—	759,—	520,—	560,—	648,—	535,—	756,—	470,—	536,—	576,37
<hr/>																					
26	684,—	564,—	474,—	625,—	522,—	535,—	686,—	676,—	588,—	688,—	507,—	460,—	786,—	538,50	580,—	672,—	555,—	780,—	490,—	552,—	593,37
27	708,—	582,—	486,—	650,—	540,—	560,—	718,—	702,—	606,—	721,—	526,50	475,—	813,—	557,—	600,—	696,—	575,—	816,—	510,—	569,—	620,52
28	732,—	600,—	498,—	680,—	558,—	585,—	750,—	728,—	624,—	754,—	546,—	490,—	840,—	575,50	620,—	720,—	595,—	840,—	530,—	586,—	642,57
29	756,—	618,—	510,—	710,—	576,—	610,—	782,—	754,—	642,—	788,—	565,50	505,—	867,—	594,—	640,—	744,—	615,—	876,—	550,—	603,—	665,27
30	780,—	636,—	522,—	740,—	594,—	635,—	814,—	780,—	660,—	820,—	585,—	520,—	894,—	612,50	660,—	768,—	635,—	900,—	570,—	620,—	697,27
<hr/>																					
31	804,—	654,—	534,—	770,—	618,—	660,—	846,—	806,—	678,—	853,—	604,50	535,—	921,—	631,—	680,—	792,—	655,—	924,—	590,—	636,—	709,57
32	828,—	672,—	546,—	800,—	642,—	635,—	878,—	832,—	696,—	887,—	624,—	550,—	948,—	649,50	700,—	816,—	675,—	960,—	610,—	653,—	732,57
33	852,—	690,—	558,—	830,—	666,—	710,—	910,—	858,—	714,—	920,—	643,50	565,—	975,—	668,—	720,—	840,—	695,—	984,—	630,—	670,—	754,92
34	876,—	708,—	570,—	860,—	690,—	735,—	942,—	884,—	732,—	955,—	663,—	580,—	1002,—	686,50	740,—	864,—	715,—	1020,—	650,—	687,—	777,97
35	900,—	726,—	582,—	890,—	714,—	760,—	974,—	910,—	750,—	990,—	682,50	595,—	1029,—	705,—	760,—	888,—	735,—	1056,—	670,—	704,—	801,02
36	924,—	744,—	594,—	920,—	738,—	785,—	1006,—	936,—	768,—	1025,—	702,—	610,—	1056,—	723,50	780,—	912,—	755,—	1068,—	690,—	720,—	822,82

Osserviamo che nei Cantoni di Berna, Friburgo, Nidwalden, Sciaffusa, Soletta e Zurigo attualmente il computo di queste imposte avviene in base alla cilindrata del motore dell'autoveicolo: l'esperienza fatta con tale sistema non ha tuttavia dato buoni risultati per cui alcuni di questi Cantoni già hanno manifestato l'intenzione di ritornare all'imposizione secondo la potenza in CV del motore.

Recentemente è stata affacciata in Gran Consiglio la proposta di stabilire le imposte di circolazione tenendo conto del valore del veicolo a motore e del numero dei veicoli immatricolati da parte dello stesso detentore. Questo modo di procedere comporterebbe tuttavia serie difficoltà dal profilo pratico: gli organi preposti al computo delle imposte di circolazione dovrebbero infatti stabilire ogni anno e in caso di cambiamento del detentore il valore dell'autoveicolo e nel contempo controllare se il richiedente non sia detentore di altri autoveicoli, norma quest'ultima facilmente eludibile facendo figurare detentore un membro della famiglia. Verrebbe inoltre esclusa qualsiasi possibilità di confronto in materia di imposte di circolazione con gli altri Cantoni.

Il gettito delle tasse e imposte fissate dalla legge del 1961 risulta dalla tabella seguente:

	1961	1965	1970	1971	1972 fino al 31.5.
Autoveicoli	Fr. 6.493.788,60	10.170.150,80	16.241.396,10	17.450.871,65	17.846.667,85
Motoveicoli	Fr. 341.125,75	295.187,75	153.858,15	169.603,90	124.687,50
Totale	Fr. 6.834.914,35	10.465.338,55	16.395.254,25	17.620.475,55	17.971.355,35

Nell'occuparci di questo oggetto intendiamo esaminare la mozione presentata il 13 dicembre 1971 dall'onorevole Urbano Bizzozero e confirmatari.

Con la mozione viene rivolto al Consiglio di Stato un invito « a voler presentare con urgenza a codesto Gran Consiglio, una modifica della legge del 7 febbraio 1961 con la quale si preveda, a partire dal 1. gennaio 1972, il rimborso ai Comuni del 20 % sul totale degli incassi annuali per tasse e imposte della circolazione, in base agli automezzi risultanti immatricolati nei singoli Comuni, ritenuto in ogni caso la fissazione di una cifra minima, rispettivamente massima e la presa in considerazione della potenzialità economica dei singoli Comuni ».

Nella mozione, a giustificazione di tale richiesta, si precisa che non solo lo Stato, bensì anche i Comuni sono chiamati a sopportare numerosi oneri a seguito del crescente sviluppo della circolazione stradale.

Facciamo rilevare in primo luogo che i Comuni non eseguono alcuna diretta prestazione per il rilascio delle licenze, delle targhe, ecc. e tantomeno si occupano degli incassi concernenti le relative tasse e imposte di circolazione, salvo quanto prevede l'articolo 1 della legge del 1961 per i velocipedi (disposizione che viene mantenuta).

La chiave di riparto proposta dai mozionanti ci sembra d'altra parte assai complicata per ripartire circa 4 milioni di franchi annui tra 250 Comuni.

In particolare non riteniamo sia il criterio migliore per giungere ad una suddivisione equa e proporzionata alle prestazioni effettuate nell'ambito della circolazione da parte di ogni singolo Comune, il tener conto del numero degli automezzi dei detentori domiciliati nel Comune.

La mozione non trova giustificazioni se si considerano gli investimenti che lo Stato deve assumersi per far fronte alla circolazione sempre in aumento sulle strade di sua proprietà, mentre il Cantone già stanziava non indifferenti contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di determinate opere che sono in diretta relazione con la circolazione stradale: costruzione di sotto e soprappassaggi pe-

donali, impianti semaforici negli abitati, lavori di sistemazione, pavimentazione e manutenzione di strade locali, comunali, patriziali e consortili che collegano la strada cantonale con gli agglomerati abitati costantemente, ecc.

Riteniamo che, con il sistema del sussidiamento di singole opere meglio che con un riparto automatico dei proventi delle imposte di circolazione, il Cantone possa aiutare i Comuni a risolvere i problemi conseguenti la motorizzazione.

Per queste argomentazioni la proposta formulata nella mozione degli on. Bizozero e confirmatari non può essere presa in considerazione.

Premesse queste osservazioni di carattere generale, formuliamo un breve commento sulle diverse norme che proponiamo di introdurre o modificare nei confronti della vigente legge del 7 febbraio 1961.

Art. 1: si tratta di modificazioni di poco rilievo e precisamente:

lett. a): la clausola del ristorno percentuale viene ripresa al termine dell'articolo, per comprendere anche i ciclomotori, adeguando le percentuali al 20 %;

lett. d), e), f), g), h), i): per esigenze del centro elettronico, nel progetto in esame al posto della cilindrata in cmc. viene indicata la corrispondente potenza del motore in CV;

lett. l): per essere in consonanza con la legislazione federale sono stati qui inclusi i tricicli con il limite fino a 400 kg., peso a vuoto;

lett. m): primo alinea: per questa categoria di veicoli con motore della potenza fino a CV 5,50 è prevista un'imposta di Fr. 160,—. Il testo della legge del 1961 indica tale limite a 5 CV, ma in pratica già ora detta imposta è dovuta nella stessa misura per un motore della potenza fino a 5,50 CV;

secondo alinea: la modifica da 8 a 10 posti per i torpedoni è dettata dalla vigente legislazione federale;

lett. n): per il numero dei posti vale l'osservazione fatta qui sopra;

lett. o): dal testo sono state tolte le « motoleggere » perchè in questo caso le stesse sono considerate motociclette, secondo la vigente legislazione federale;

lett. u): secondo alinea e lett. v) e z): si tratta di nuove tasse per targhe di prova e licenze collettive, nonchè per le categorie di veicoli introdotte dalla recente legislazione federale;

Art. 2: per motivi di praticità è demandata, con questo articolo, al Consiglio di Stato la competenza di fissare per regolamento buona parte delle tasse di circolazione, rendendo più semplice l'adeguamento a future nuove esigenze, fissando tuttavia una competenza massima di Fr. 50,—;

Art. 3: questo articolo elenca, per contro, le tasse il cui importo può essere superiore ai Fr. 50,—;

Art. 4, 5, 6: si tratta di disposizioni che comportano innovazioni e modificazioni di rilievo insignificante;

Art. 7: nel citato disposto si riconferma in modo più chiaro e in forma più estesa la competenza al Consiglio di Stato di concedere esoneri totali o parziali delle imposte di circolazione per i veicoli a motore e i rimorchi sia del personale dello Stato (quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento) sia di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro che svolgono un servizio di pubblica utilità (Stato, Comuni, Polizie comunali, Associazioni samaritane per i servizi di autoambulanza, Associazioni automobilistiche per i soccorsi stradali, Società di salvataggio per i loro interventi di pronto soccorso, ecc.).

L'innovazione maggiore si riscontra alla lettera c), dove in forma generale viene accordata al Consiglio di Stato la facoltà di concedere esoneri parziali o totali delle imposte di circolazione per i veicoli a motore e i rimorchi di persone inferme che causa il loro stato non possono farne a meno per i loro spostamenti e si trovano in condizioni finanziarie modeste.

Il citato disposto è stato introdotto tenendo conto dell'interrogazione presentata il 7 febbraio 1972 dall'onorevole Rosita Genardini e dopo aver accertato che tale facilitazione è prevista da numerosi Cantoni confederati. Le modalità della riduzione saranno stabilite dal regolamento: è intenzione del Consiglio di Stato di prevedere un esonero totale per i moto-veicoli, tricicli e ciclomotori ed una riduzione del 50 % per gli autoveicoli di potenza non superiore agli 8 CV.

Art. da 8 a 13: nulla di particolare abbiamo da rilevare per quanto concerne i citati dispositivi.

Raccomandiamo, per le ragioni sopra esposte, a questo Gran Consiglio l'approvazione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre
1958 ;
visto il messaggio 10 ottobre 1972 n. 1858 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

**Imposte di
circolazione**

Ogni licenza di libera circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale anticipata di :

- a) Fr. 5,— per i velocipedi, oltre l'importo del premio di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa) ;

- b) Fr. 5,— per i carri a mano muniti di motore, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa) ;
- c) Fr. 10,— per i ciclomotori, oltre l'importo del premio dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile (targa compresa) ;
- d) Fr. 15,— per le motoleggere sino a 0,25 CV di potenza ;
- e) Fr. 33,— per i motocicli sino a 0,63 CV di potenza ;
- f) Fr. 44,— per i motocicli sino a 0,76 CV di potenza ;
- g) Fr. 55,— per i motocicli sino a 1,01 CV di potenza ;
- h) Fr. 82,50 per i motocicli sino a 3,50 CV di potenza ;
- i) Fr. 110,— per i motocicli di potenza superiore ai 3,50 CV ;
- l) un supplemento del 50 % sulle previste imposte di circolazione per le motoleggere e i motocicli, i tricicli fino a 400 kg., peso a vuoto, muniti di carrozzino o rimorchio ;
- m) Fr. 160,— per automobili, autocarri e trattori industriali fino alla forza di 5,50 CV e tricicli oltre i 400 kg., peso a vuoto, per ogni cavallo in più viene riscossa una imposta di Fr. 20,—.
- Per gli autocarri, i trattori industriali, i camioncini o furgoncini, i torpedoni a più di 10 posti e per gli altri veicoli con più di 10 CV di forza che, con carrozzeria di automobile, vengono utilizzati per il trasporto delle merci, l'imposta è di Fr. 240,— per i primi 8 CV e di Fr. 24,— per ogni successivo CV ;
- § gli autoveicoli azionati a gas di legna, carbone di legna, carburo e altri surrogati di carburante liquido sono soggetti all'imposta prevista dalla lettera m) ;
- n) Fr. 5,— per ogni posto (conducente compreso) per gli autoveicoli a più di 10 posti ;
- o) Fr. 5,— per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore delle motociclette ;
- p) Fr. 50,— fino a Fr. 500,— per i rimorchi degli autoveicoli secondo la seguente scala :
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| fino a 500 kg. di portata | Fr. 50,— |
| fino a 1000 kg. di portata | Fr. 100,— |
| fino a 1500 kg. di portata | Fr. 150,— |
| fino a 2000 kg. di portata | Fr. 200,— |
| fino a 2500 kg. di portata | Fr. 250,— |
| fino a 3000 kg. di portata | Fr. 300,— |
| fino a 4000 kg. di portata | Fr. 350,— |
| fino a 5000 kg. di portata | Fr. 400,— |
| oltre i 5000 kg. di portata | Fr. 500,— |
- q) Fr. 400,— per le automobili e gli autocarri in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva ;
- Fr. 300,— per le automobili e autocarri in circolazione con targhe di prova e licenza collettiva ;

- r) Fr. 100,— per i motocicli con o senza carrozino, motoleggere comprese, in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva ;
- s) Fr. 50,— per le motoleggere in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva ;
- t) Fr. 100,— per le trattrici agricole e macchine semoventi agricole in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva ;
- u) Fr. 100,— per i rimorchi degli autoveicoli in circolazione con targhe professionali e licenza collettiva ;
- v) Fr. 60,— per semoventi leggeri, pesanti e speciali ;
- z) Fr. 40,— per carri e rimorchi di lavoro e rimorchi speciali.

Le targhe professionali e le licenze collettive menzionate nelle lettere q), r), s), t), u) del presente articolo sono rilasciate in conformità degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 OAV del 20 novembre 1959.

§ Sono esenti dal pagamento dell'imposta i veicoli a motore agricoli.

§§ I Comuni, in quanto incaricati del rilascio delle licenze di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori, beneficiano di una indennità corrispondente al 20 % delle imposte da loro incassate.

Art. 2

Tasse in genere

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l'emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per i collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione dell'Ufficio cantonale della circolazione, ritenuto un importo massimo di Fr. 50,—.

Art. 3

Tasse per permessi speciali o autorizzazioni di manifestazioni

Sono inoltre riscosse le seguenti tasse :

- a) da Fr. 10,— a Fr. 100,— per l'emissione di un permesso speciale di circolazione ;
- b) da Fr. 10,— a Fr. 500,— per l'autorizzazione di manifestazione sportiva o altro su strada pubblica.

Art. 4

Computo dell'imposta di circolazione

Le imposte stabilite dall'art. 1, lett. da d) a u) sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell'anno civile in corso, ritenuto il pagamento di un importo minimo di Fr. 10,—. Le frazioni di mese contano per un mese intero.

Quando l'immatricolazione è richiesta per il primo giorno del mese, l'Ufficio competente può rilasciare le targhe durante i suoi due ultimi giorni lavorativi del mese precedente, rinunciando al prelevamento dell'imposta per quest'ultimo antecedente mese.

L'imposta è ridotta del 50 % quando la licenza di circolazione dei velocipedi e dei veicoli agli stessi equiparati sono rilasciate nel periodo che va dal 1. dicembre al 31 maggio dell'anno successivo.

Art. 5

L'imposta applicata ad un veicolo di cui all'art. 1, lett. da d) a u) è rimborsata nella misura di un dodicesimo per ogni mese in cui il veicolo è ritirato dalla circolazione, ritenuto il pagamento dell'importo minimo di Fr. 10,—.

Se le targhe risultano depositate o spedite dopo il terzo giorno del mese, il rimborso dell'imposta sarà conteggiato a partire dal mese successivo.

Il rimborso sarà effettuato mediante compensazione con le imposte di circolazione dovute per l'anno successivo, oppure mediante restituzione in contanti entro il mese di aprile dell'anno seguente, qualora l'interessato comunica di rinunciare all'uso del veicolo a motore.

Rimborso dell'imposta di circolazione

Art. 6

In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

Se la sostituzione avviene entro il 15 del mese, il calcolo della nuova imposta sarà attuato tenendo conto dell'intero mese; in caso diverso, a decorrere dal mese successivo.

Le presenti disposizioni non si applicano per le imposte dei veicoli previsti all'art. 1, lettere a), b), c), v) e z).

Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo

Art. 7

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l'esonero totale o parziale dell'imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi :

- a) del personale dello Stato quando l'uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento ;
- b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.) ;
- c) di infermi che causa il loro stato non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento.

Casi di esonero parziale o totale dell'imposta di circolazione

Art. 8

L'imposta per gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli a cui appartengono.

Ai veicoli al beneficio della concessione non è applicata la soprattassa di Fr. 5,— prevista per i veicoli a più di 10 posti. Questi veicoli a tassa ridotta debbono, di regola, essere usati sui percorsi e per i servizi indicati nella concessione.

Imposta di circolazione per autoveicoli adibiti al servizio pubblico

Art. 9

Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell'imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente

Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti

tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall'Autorità comunale.

Art. 10

Imposta di circolazione per veicoli a motore con targa unica di controllo

Due veicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario e immatricolati con la medesima targa di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il veicolo soggetto all'imposta più elevata, e, per l'altro veicolo, la percentuale seguente :

- a) del 20 % se si tratta di veicoli dello stesso genere ;
- b) del 50 % se si tratta di veicoli non dello stesso genere ;
- c) del 20 % da rimorchio a rimorchio ;
- d) del 20 % da motocicletta a motocicletta ;
- e) del 20 % da motoleggera a motoleggera.

Art. 11

Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

Art. 12

Disposizioni abrogative

La presente legge abroga quella del 7 febbraio 1961 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore.

Art. 13

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esecuzione del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.